

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 24 del 16 maggio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna, Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: Brutto Anatroccolo

Sport: Calcio a 11 maschile – Open Master Gold

Gara: Brutto Anatroccolo – Padernocalcio del 4.5.24

La società Brutto Anatroccolo ha impugnato il C.U. n° 25 dell'8.5.24 nella parte in cui il Giudice di prima istanza, in riferimento alla gara all'oggetto, comminava tre giornate di squalifica al giocatore Lorenzo Pobiati che *“dopo la segnatura di una rete, si avvicinava alla panchina avversaria con gesto provocatorio che innescava una rissa sedata immediatamente dal DDG e i dirigenti ospiti”* e oltre a un'ammenda di Euro 50,00 euro per *“comportamento offensivo di un proprio sostenitore nei confronti della società avversaria”*.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente afferma che il gesto di cui il proprio giocatore si sarebbe reso protagonista nei minuti finali della partita dopo aver segnato il goal della vittoria, era quello, così definito dalla stessa società, della *“chiacchiera”* - determinato, viene aggiunto, dalle *“troppe parole ricevute durante la partita”* - e non quello mimato dal guardalinee al DDG, che ha poi determinato quest'ultimo all'espulsione del giocatore.

Quanto all'ammenda di Euro 50,00, viene precisato che il comportamento offensivo nei confronti della squadra avversaria sarebbe stato provocato *“da atteggiamenti reattivi su episodi non sanzionati”*.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali, a seguito di successivo confronto con il DDG, l'assistente di gara e l'osservatore di campo presente alla partita, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Nel suo referto il DDG riferisce in modo preciso che *“dopo la segnatura della rete il n° 10 Pobiati Lorenzo si dirigeva verso la panchina ospite con gesto provocatorio (portando il dito indice all'altezza della bocca)”* aggiungendo come tale *“gesto inequivocabile provocava la reazione dei giocatori di riserva (Paderno Calcio) che entravano per un paio di metri dentro il terreno di gioco come risposta a tale provocazione”* situazione che *“innescava quindi un parapiglia prontamente sedato ... dai dirigenti di entrambe le squadre”*.

In sede di integrazione degli atti l'assistente di gara precisa ulteriormente che il giocatore, mentre si avvicinava alla panchina dopo aver segnato, faceva il gesto con le due mani come a dire "adesso non parlate più" e subito dopo avvicinava il dito sulle labbra per zittire gli avversari.

Si ritiene pertanto che tale condotta, decisamente e volutamente provocatoria e tale da determinare un parapiglia che solo l'intervento di altre persone ha evitato, giustifichi la sanzione comminata dal Giudice di prima istanza.

Più in generale, stupisce il fatto che un giocatore, dopo aver segnato il goal della vittoria negli ultimi minuti di gioco, si preoccupi più di avvicinarsi alla panchina avversaria con atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con una comprensibile esultanza anziché festeggiare insieme ai propri compagni, rischiando di scatenare reazioni a catena e alimentando un clima di tensione.

E' d'altra parte evidente in tale condotta, e su questo la ricorrente nulla contesta ed anzi lo certifica, l'intento di "andare contro qualcuno" e ciò in assoluto contrasto con quei principi di correttezza e lealtà sportiva di cui ci si vanta, spesso, solo a parole.

Quanto all'ammenda di Euro 50,00 inflitta alla società, anche in questo caso di assoluto valore assume l'istruttoria svolta dalla presente Commissione, laddove è emerso che una tifosa della società ospitante ha continuamente inveito contro i giocatori del Paderno Calcio, con ciò confermando quanto riportato dal DDG nel proprio referto, ove si legge che *"al 10° del secondo tempo una tifosa della società' brutto anatroccolo insultava due giocatori della società' padernocalcio generando di fatto una situazione di massima tensione sugli spalti questo comportamento gravemente offensivo perdurava fino al termine della gara"*.

Anche sotto tale profilo, il ricorso della società Brutto Anatroccolo non può trovare accoglimento, non potendo certo trovare giustificazione il fatto che, stando a quanto da quest'ultima riferito, tale atteggiamento sarebbe stato legittimato da provvedimenti sanzionatori che non sarebbe stati presi nel corso della gara.

Per le appena svolte argomentazioni, conseguentemente, respinto anche questo secondo motivo di impugnazione sollevato dalla ricorrente, gli scriventi Giudici non possono che rigettare il ricorso in esame.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta il ricorso proposto dalla società Brutto Anatroccolo confermando quanto disposto dalla delibera oggetto di gravamento.
- 2) dispone l'incameramento della tassa reclamo versata

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 17 MAGGIO 2024